

TRIBUNALE DI COSENZA

DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA

ACCORDO EX L. 3/2012

In favore di

DE LUCA SANDRO, nato a Cosenza in data 1/08/1976, C.F.:DLCSDR76M01D086D, e RUFFOLO NOEMI CANDIDA, nata a Cosenza il 2/6/1979, C.F.: RFFNCN79M42D086G, entrambi residenti in Marano Principato (CS) alla Via Moretti 7/A, in seguito anche denominati "Debitore", ed elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Cosenza al Viale Della Repubblica 154 presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro Amoroso (c.f.:MRSLSN76A21D086G) dal quale sono assistiti e rappresentati iuxta mandato in calce all'istanza di nomina del gestore della crisi avanzata dinanzi l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso la CCIAA di Cosenza, unitamente al Dott. Marco Corno, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec avv.alessandroamoroso@pec.giuffre.it e che il Debitore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Commissario Straordinario 3.4.2017

PREMESSO

- A) che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.1 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e in quanto si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- C) che l'OCC della Camera di Commercio di Cosenza competente ha individuato nella persona della dott. Alessandro Lasso il gestore della crisi il quale ha accettato l'incarico per l'espletamento della procedura ed ha steso apposita relazione ex legge 3/2012 munita di attestazione di fattibilità dell'accordo;



D) che si necessita, dunque, dell'iscrizione a ruolo della predetta procedura presso il Tribunale competente al fine di consentire il formale deposito della relazione del Gestore della Crisi unitamente alla proposta formulata dal Debitore ed a tutti i documenti di legge

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Debitore, come sopra rappresentato ed assistito

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex art. 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della proposta e dell'attestazione redatta dal gestore della crisi,

DISPONENDO

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge **nonché l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.**

Documentazione come da indice.

Cosenza, li 27.7.2017

Avv. Alessandro Amoroso



IL TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione prima

Ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

In persona della dott.ssa Francesca Goggiamani

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di accordo per la composizione della crisi iscritta al
n. _____

Letto il ricorso;

Vista la l. n. 3/2012;

vista la proposta di accordo;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

vista la relazione del professionista delegato;

riscontrato:

- Che la proposta di accordo è stata integrata all'esito delle richieste di questo Giudice; così provvede:

1) **FISSA** l'udienza del 13.12.2017 ore 10 , con onere per il ricorrente di comunicazione entro 30 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

2) DISPONE

a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite della cancelleria) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;

b) nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione di proposta e del decreto sia pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

3) **AVVERTE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) **AVVERTE** il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicazione del decreto

Cosenza, 13.10.2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO 16.10.2017

IL FUNZIONARIO

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
E' copia fotostatica conforme all'originale agli atti di Ufficio che si rilascia
per uso _____
Cosenza, 03-11-2017
IL CANCELLIERE
Giulia Fissa